



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi, 1 - 36044 Val Lione (VI)

☎ 0444 889522 / 0444 889989 📠 0444 889469

e-mail: protocollo@comune.valliona.vi.it

Posta elettronica certificata: comune.valliona.vi@pecveneto.it

Prot. vedasi segnatura

Val Lione, 07/11/2024

CAPITOLATO SPECIALE

RELATIVO AL SERVIZIO DI USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PEDERIVA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 al 31.08.2028.

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale di via Pederiva, per le stagioni sportive 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, da svolgersi nei termini e con le modalità meglio specificati nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il Comune di Val Lione, intende affidare in l'uso e la gestione degli impianti sportivi "campi da calcio e relativi spogliatoi" di Via Pederiva del Comune di Val Lione.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento della gestione decorre dal 01.01.2025 fino al 31.08.2028, eventualmente prorogabili di ulteriori tre (3) anni, su preventiva richiesta dell'appaltatore, esclusivamente a seguito di conferma scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, ed alle stesse condizioni dell'affidamento iniziale.

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza iniziale sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta.

La convenzione, potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SPORTIVI

Per l'attuazione delle finalità indicate all'art.1, l'appaltatore si obbliga a garantire il corretto svolgimento dei servizi sportivi nei seguenti impianti:

in Via Pederiva

- a) un campo da calcio per allenamento in erba naturale, dotato di illuminazione a led;
- b) un campo da calcio regolamentare per il gioco delle partite competitive, in erba naturale su sistema drenante, ma non dotato di illuminazione;
- c) un edificio adibito a spogliatoi giocatori/allenatori, arbitro e infermeria, magazzino/lavanderia al piano terra e sala riunioni al piano primo.

Sono allegate al presente capitolato le planimetrie dei locali (Scheda n. 1).

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLA GESTIONE

4.1 Destinazione d'uso degli impianti

Gli impianti sportivi in oggetto sono destinati, in via ordinaria e prioritariamente, allo svolgimento dell'attività calcistica, agonistica e non agonistica, realizzata anche attraverso la partecipazione a campionati, con l'organizzazione di tornei, gare e manifestazioni sportive, ed in via subordinata per altre discipline sportive compatibili con gli impianti.

I campi da gioco, quando non utilizzati dalla società calcistica affidataria, devono essere liberi e a disposizione dei residenti.

Alla data attuale l'accesso alla sala riunioni al piano primo è inibito.

L'utilizzo della sala riunioni è vincolato all'esito delle verifiche statiche e di conformità alla normativa antincendio, oltre che agli eventuali interventi di adeguamento che dovessero risultare necessari per la messa a norma. La possibilità di utilizzo della stessa, in conformità alle disposizioni del presente bando, verrà eventualmente comunicata formalmente dal Comune di Val Liona all'appaltatore in momento successivo all'aggiudicazione del lotto.

4.1.1 Attività relative alla valorizzazione funzionale e sociale della struttura sportiva

Tra le altre attività praticabili negli impianti si indicano in maniera non esaustiva:

- a) attività motoria e/o sportiva all'aperto per le scuole e per i giovani del territorio;
- b) attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell'età adulta e anziana, al recupero della motricità;
- c) attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del comune, utilizzabile ogni qualvolta non siano in corso le attività delle associazioni;
- d) attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale ed all'integrazione interculturale e multi-etnica tra le comunità;
- e) organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sportive ed attività di carattere ricreativo, ludico e motorio;
- f) capacità di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, che riguardino anche attività diverse, per una maggior sinergia e partecipazione dell'utenza;
- g) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, presso la struttura sportiva, con riferimento a particolari categorie di fruitori quali minori, anziani, diversamente abili e categorie sociali segnalate dai servizi sociali di zona.

La realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, che rivestano carattere di pubblico spettacolo, obbliga l'appaltatore a dotarsi delle necessarie autorizzazioni di pubblico spettacolo.

4.1.2 Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo - strutturale degli impianti sportivi

Attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

1. gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili collegati all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
2. pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, gas);
3. sviluppo delle attività inerenti all'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di associazioni, enti e gruppi;
4. gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;
5. gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili relativi alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
6. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti al funzionamento e le attività della struttura;

Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni e interventi, i cui elementi descrittivi sono di seguito elencati:

a. Esercizio di pulizia, controllo e vigilanza

L'appaltatore deve assicurare un servizio di controllo degli immobili e delle attrezzature. E' tenuto pertanto a nominare fra il proprio personale addetti responsabili che vigilino sul corretto impiego delle strutture e provvedano, in particolar modo, all'apertura ed alla chiusura degli impianti.

b. Esercizio di manutenzione

L'appaltatore è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria (definita dall'art. 31 lett. A della L. 457/78) degli immobili e delle aree verdi e campi da calcio. Si precisa che nell'ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura nella sua integrità totale, quali, a titolo meramente semplificativo:

- Imbiancatura dei locali,
- Sostituzione dei vetri,
- Riparazione rubinetteria, docce, maniglie, ecc.,
- Piccoli interventi relativi a servizi igienici,
- Verniciatura dei serramenti interni ed esterni,
- Riparazione e adeguamento delle recinzioni,
- Sostituzione lampade o faretti,
- Controllo dell'impianto elettrico,
- Piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto elettrico,
- Controllo e piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza,
- Manutenzione del verde (taglio erba con deposito in discarica autorizzata, irrigazione campi e aree per garantire sempre in ottimo stato il tappeto erboso, concimazioni e ulteriori trattamenti eventualmente necessari) e potatura degli alberi posti all'interno degli impianti,
- Controllo dell'impianto di riscaldamento (caldaia ecc.).

c. Attività sportiva

Sono a carico dell'aggiudicatario i servizi, gli interventi e tutte le attività connesse al progetto gestionale che verrà presentato in questa sede di gara.

4.2. Principali oneri a carico dell'appaltatore: oneri gestionali, oneri manutentivi e spese di investimento

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso come sopra descritti. Gli oneri gestionali comprendono l'uso, l'apertura e la chiusura dell'impianto, nonché le utenze (acqua, luce e gas), il pagamento del personale adibito alla sorveglianza, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura.

L'appaltatore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività sia nei confronti del Comune che di terzi.

L'appaltatore ha l'onere di garantire che l'utilizzo della sala riunioni al piano primo venga eseguito esclusivamente dall'Associazione sportiva e per soli fini riguardanti l'attività sportiva, con **assoluto divieto di:**

- subconcessione a terzi dei locali, per qualsiasi uso;
- utilizzo contemporaneo di un numero maggiore alla capienza massima che verrà stabilita e comunicata a seguito della chiusura delle verifiche in corso.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo della sala riunioni al piano primo, per un numero minimo di n. 50 (cinquanta) giorni per ogni anno solare, per organizzazione di eventi, riunioni ed assemblee di carattere civico e comunque per un utilizzo riservato. Le date di effettivo utilizzo saranno comunicate all'appaltatore con anticipo di almeno tre (3) giorni.

Il soggetto affidatario potrà eseguire lavori di straordinaria manutenzione necessari al funzionamento dell'impianto, nonché lavori di investimento per apportare migliorie strutturali e funzionali all'impianto medesimo ed alle strutture ad esso correlate, sia su proposta dell'appaltatore, sia su richiesta dell'Ente, previa preventiva autorizzazione da parte dei Servizi Tecnici del Comune, concordando poi il rimborso delle spese sostenute mediante apposito contributo concesso a discrezione dell'Ente medesimo. Le opere saranno acquisite al patrimonio dell'Ente.

4.2.1. Iter per proposte ed esecuzione di lavori

Tutti i lavori, di cui al punto 4.2 lettera a), ed i lavori relativi alla manutenzione straordinaria potranno aver corso solo a seguito di opportuna preventiva autorizzazione rilasciata di competenti organi tecnici dell'Ente e saranno soggetti a verifiche da parte degli stessi.

Le opere eseguite in mancanza di tale autorizzazione potranno, alternativamente e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, o essere acquisiti al patrimonio del Comune gratuitamente, previa conformazione, o essere demoliti a cura e spese dell'appaltatore se ritenute, dal Comune, non idonee all'uso dell'impianto.

L'appaltatore dovrà:

- a) elaborare, a proprie spese, il progetto dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria da realizzare indicando altresì le caratteristiche funzionali, impiantistiche tecniche ed architettoniche dell'opera, per portarlo all'approvazione della Giunta Comunale;
- b) adeguarsi ad eventuali prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale dovesse dare anche in corso d'opera;
- c) realizzare i lavori con l'assunzione integrale del rischio e tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità e conseguenza;
- d) presentare a proprie spese, opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi;
- e) rispettare i criteri di utilizzazione di quanto allo stesso affidato, nonché le modalità ed i termini per la manutenzione e la gestione;
- f) acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto, assumersi tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione dei lavori nessuno esclusa e per le eventuali garanzie assicurative richieste dall'amministrazione comunale.

4.3 Entrate

Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

Al soggetto affidatario spettano in particolare:

- a) l'introito derivante dall'eventuale bigliettazione;
- b) l'introito delle tariffe d'uso per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di associazioni e /o cittadini che richiedano direttamente l'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive e/ ludico ricreative. Auspicabilmente potranno essere previste eventuali riduzioni, agevolazioni, gratuità per determinate categorie di utenti;
- c) entrate derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, manifestazioni promozionali.

L'appaltatore dovrà in sede di presentazione del bilancio economico, comunicare le tariffe di iscrizione richieste per lo svolgimento dell'attività calcistica, agonistica e non agonistica, o per altre discipline sportive compatibili con gli impianti, e il numero degli iscritti.

Esse dovranno essere annualmente comunicate in occasione della comunicazione del calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva.

4.4 Canone

L'affidatario della gestione degli impianti sportivi dovrà corrispondere al Comune di Val Liona un canone annuo, soggetto a rialzo, la cui base di gara è la seguente:

- canone annuo minimo di € 400,00 a stagione sportiva oltre IVA per l'impianto sportivo di Via Pederiva (lotto n. 1), per la stagione 2024/2025 la quota è di € 270 oltre IVA;

da pagarsi entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2025-2026-2027-2028

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone, deve intendersi fisso per tutta la durata dell'appalto.

In particolare il canone potrà subire una riduzione fino a pari al 100% se vengono realizzate migliorie comunicate e previamente concordate e autorizzate con i Servizi Tecnici del Comune in occasione della comunicazione del calendario annuale.

Art. 5 – BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTAZIONE

Entro il mese di agosto di ogni anno l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione:

- il calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva;
- un bilancio preventivo della medesima gestione;
- le tariffe che verranno richieste per l'iscrizione;
- eventuali migliorie da proporre;
- il bilancio consuntivo della stagione trascorsa, relativa al periodo settembre -agosto;
- l'elenco del numero di utenti iscritti suddivisi in residenti e non residenti, a consuntivo della stagione trascorsa e con indicata la fascia di età.

Entrambi gli ultimi due atti saranno necessari per la rendicontazione del servizio e/o per la riduzione del canone.

ART. 6– ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune di Val Liona:

1. eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con l'appaltatore, secondo quanto disposto all'art. 4.2 del presente Capitolato.
2. gli interventi non previsti all'art. 9 del presente Capitolato;
3. l'adeguamento della dotazione antincendio e la verifica periodica;
4. un riconoscimento **massimo** a stagione sportiva stabilito in
 - € 8.000,00 (IVA esclusa) per l'impianto sportivo di Via Pederiva, per la stagione 2024/2025 (dal 01.01.2025 al 31.08.2025) l'importo massimo sarà di € 5.330,00 oltre IVA

da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno al gestore. In fase di presentazione del bilancio consuntivo l'Amministrazione valuterà, nel determinare l'ammontare del contributo effettivo:

- a) il rispetto del programma annuale depositato;
- b) il numero degli iscritti residenti;
- c) l'entità dell'eventuale disavanzo della gestione;
- d) l'eventuale morosità nel pagamento del canone per l'uso degli impianti, se non compensata con interventi / lavori concordati.

L'importo massimo del contributo concedibile subirà sempre una riduzione pari almeno all'ammontare dell'eventuale attivo dichiarato.

ART. 7- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi, dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore stesso e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

L'appaltatore si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve assicurare che tutto il personale impiegato nella gestione della struttura, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. L'appaltatore sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04, in caso di gestione del locale di somministrazione alimenti e bevande.

L'appaltatore è tenuto a redigere, rispettare e far rispettare il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI dell'impianto sportivo ed a mantenere in maniera visibile al pubblico le mappe relative alle vie di esodo e la necessaria segnaletica.

L'appaltatore è costituito custode dello spazio concesso, esonerando espressamente il Comune di Val Lione da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose, che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. L'appaltatore si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a tenere sollevato il Comune di Val Lione da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti.

L'appaltatore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio dell'appalto e l'Amministrazione Comunale è quindi sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale affidamento. L'appaltatore pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile "dedicata" oppure a includere, mediante apposita appendice contrattuale di polizza già esistente, le sotto indicate garanzie in favore del Comune di Val Lione (rectius delle attività svolte negli impianti sportivi in oggetto, di proprietà del Comune di Val Lione).

1) COPERTURA RCT/RCO

La polizza dovrà prevedere:

- RCT non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilioneicinquacentomila/00) unico;
- RCO non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilioneicinquacentomila/00) con il limite di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni dipendente/collaboratore infortunato.

Tali garanzie dovranno prevedere una specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione, così come descritto nel presente Capitolato. Tale polizza dovrà poi prevedere esplicitamente le seguenti garanzie:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dell'affidamento;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Val Lione, suoi amministratori e dipendenti;
- nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Val Lione e i suoi amministratori e dipendenti;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso,

l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l'operatività della polizza anche per il presente appalto e per tutta la durata dell'appalto.

2) COPERTURA INCENDIO

Dovranno essere previste le polizze incendio che assicurino gli immobili e le relative attrezzature per un capitale pari al loro valore, quantificati complessivamente in € 600.000,00 (seicentomila) come garanzia Rischio Locativo, e che prevedano anche l'estensione ai cosiddetti eventi atmosferici, agli eventi socio-politici, al fenomeno elettrico, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Val Liona, suoi amministratori e dipendenti, ricorso terzi pari almeno a € 200.000,00.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l'operatività della polizza anche per il presente appalto e per tutta la durata dell'appalto.

L'assicurazione si intende valida anche per rischi derivanti da conduzione e gestione di attrezzature ed impianti.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'appaltatore. Si precisa che la presentazione delle richieste garanzie assicurative non manleva in alcun modo l'affidatario dagli obblighi giuridici derivanti dalla firma del contratto relativamente alle prestazioni oggetto della concessione. L'appaltatore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette. Copia di dette polizze dovranno essere depositate presso l'ufficio Segreteria del Comune prima della firma del Contratto. Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario di ciascun lotto è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC al Comune di Val Liona copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro la scadenza prevista per il versamento del premio.

ART. 8 - SUB APPALTO

L'appalto non è cedibile. In caso di gravi inadempienze, il Comune potrà recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 190 "Risoluzione e Recesso" del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Val Liona si riserva di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune di Val Liona, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta di pagamento del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 7 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 10 - PENALI

L'appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

- 1) Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- 2) Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 3) Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'impianto e con le destinazioni d'uso dei locali: € 250,00 per ogni singola mancanza;

- 4) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 6) Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune all'appaltatore.

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'appaltatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro nonché le imposte e tasse presenti e future.

ART. 12 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Val Liona pubblicato sul sito web del Comune e che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 13 - DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Val Liona, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso, nei confronti dell'appaltatore stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Alberto Faggionato
firmato digitalmente